



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Gen. N. 849/13
Fasc. N. 6427/11
Cron. N. 2437/13
Rep. N. 1690/13

Il Giudice, dott.ssa Elisa Fazzini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6427 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2011, posta in deliberazione all'udienza del 13.12.2012, vertente

TRA

ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI DI SANDRO DALLAVALLÉ & C. Sas,

elettivamente domiciliata in Castelfranco Veneto, via Romanina, 29, presso lo studio dell'avv. Pietro Guidotto che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

attrice

CONTRO

ANDREON ARREDAMENTI Srl,

elettivamente domiciliata in Treviso, largo Porta Altinia, 6, presso lo studio degli avv. Giovanni Bonotto e Emanuela Bottega che la rappresentano e la difendono per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuta

OGGETTO: opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI: all'udienza del 13.12.2012 i procuratori concludevano come segue:

per parte attrice "come da memoria 183 comma 6 n. 1 cpc depositata in data 18.05.2012 [in via preliminare: accertata e dichiarata per i motivi di cui in

narrativa la carenza di legittimazione attiva della Andreon Arredamenti Srl ad ottenere il DI n. 1347/2009 del tribunale di Conegliano nei confronti della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. Sas, in virtù del quale è stata promossa l'azione esecutiva n. 2930/2010 RG ES. avanti al tribunale di Treviso, dichiararsi l'inesistenza del diritto della Andreon Arredamenti Srl a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Essedi Sas e, per l'effetto, condannare ex art. 96 c.p.c. la medesima Andreon Arredamenti Srl nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Essedi Sas, quantificati sin da ora in € 3.582,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso di causa, determinata anche in via equitativa. Nel merito: in via principale: accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, il passaggio in giudicato della sentenza n. 1319/2000 emessa in data 13.07.2000 dal Tribunale di Treviso, accertarsi e dichiararsi in conseguenza che le somme corrisposte in esecuzione di detta sentenza dal sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti per il tramite della Andreon Arredamenti Srl a Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. Sas non hanno natura di indebito oggettivo; parimenti ed in conseguenza di ciò accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della Andreon Arredamenti Srl di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Essedi s.a.s. con l'instaurazione del procedimento esecutivo n. 2930/2010 RG ES. del Tribunale di Treviso, condannare ex art. 96 c.p.c., secondo comma, la medesima Andreon Arredamenti Srl nella persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Essedi Sas, quantificati sin da ora in € 3.582,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso di causa, determinata anche in via equitativa. In via subordinata: accertata e dichiarata la mala fede e/o colpa grave della Andreon Arredamenti Srl nel procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. Sas per i motivi di cui in parte motivata, condannare la medesima Andreon Arredamenti Srl al risarcimento in favore di Essedi Sas di ogni pregiudizio da quest'ultimo subito in dipendenza di ciò con quantificazione del danno anche in via equitativa ivi compresa anche la

condanna alle spese, a norma dell'art. 96 c.p.c., primo comma. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari"]";

per Andreon Arredamenti Srl; "preliminarmente si eccepisce di non accettare il contraddittorio rispetto alle domande nuove come formulate dall'attrice in memoria autorizzata del 17 maggio 2012. Pur considerato che, per quanto il difetto di legittimazione passibile sia rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, sinanco di ufficio, nel caso di specie l'eccezione sollevata non ha alcun fondamento né giustificazione giuridica, dovendosi invece rilevarsi per essa la totale carenza di legittimazione in capo all'attrice a sollevare in questo giudizio il difetto di legittimazione passiva della Andreon Arredamenti Srl in altro e diverso giudizio. Nel merito: dichiarare la inammissibilità delle domande tutte, compresa quella pregiudiziale di sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio di opposizione svolte dall'attrice Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle e C. S.a.s. in quanto infondate in fatto ed in diritto; accertata e dichiarata la malafede e/o colpa grave della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle e C. S.a.s. nell'introduzione dell'ennesima opposizione all'esecuzione e del presente conseguente giudizio di merito, condannare la medesima ai sensi e agli effetti dell'art. 96 comma 1 c.p.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla convenuta Andreon Arredamenti Srl per l'infondata domanda svolta, danni da liquidarsi anche in via equitativa. Con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari".

MOTIVI DELLA DECISIONE

La opposizione deve essere rigettata in quanto inammissibile.

Nel caso di specie l'opponente ha agito in giudizio ex art. 615 cpc, eccependo la carenza di legittimazione in capo a parte opposta ad ottenere il DI n. 1347/2009 sulla base del quale è stata iniziata l'azione esecutiva nonché l'insussistenza dello stesso diritto della Andreon Arredamenti Srl alla restituzione di quanto pagato in ottemperanza di una sentenza di primo grado passata in giudicato a seguito della mancata riassunzione del procedimento di rinvio avanti alla Corte di Appello.

Sono, pertanto, circostanze pacifiche che il titolo posto alla base del precetto è la ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà del 16 novembre 2009 emessa in sede di opposizione al DI e che l'azione esecutiva sia già stata intrapresa.

In relazione alla esecuzione intrapresa sulla base di un DI, la giurisprudenza anche recentemente ha ribadito il principio secondo cui sono inammissibili nel giudizio di opposizione all'esecuzione le eccezioni fondate su circostanze di diritto o di fatto anteriori alla formazione del titolo esecutivo, potendo essere proposte esclusivamente le eccezioni fondate su eventi successivi a tale formazione (cfr. Cass. 5381/2013). La Suprema Corte, infatti, ritiene che il debitore che abbia già promosso un giudizio di opposizione alla ingiunzione non possa proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, non potendo tale opposizione avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta. In tale ipotesi, infatti, secondo la Suprema Corte, mancherebbe un interesse in capo al debitore alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo (cfr. Cass. 8331/2001).

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, infatti, l'indagine del Giudice deve essere limitata solamente all'accertamento dell'esistenza e della validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità, con conseguente impossibilità per il debitore esecutato di contestare nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo la legittimità del provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'an e nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti in quanto le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo

devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (cfr. Cass. 24752/2008).

Con particolare riferimento alla carenza di legittimazione, la Suprema Corte ha chiarito che in sede di opposizione all'esecuzione forzata condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo stesso; non può, pertanto, essere dedotta a sostegno dell'opposizione, fra l'altro, la carenza di legittimazione del soggetto nei cui confronti è stato reso il provvedimento, trattandosi di una questione che deve ritenersi risolta per implicito dalla pronuncia sul merito della domanda ed in relazione alla quale non può essere neppure prospettata l'inesistenza del titolo esecutivo, ove il decreto ingiuntivo sia dotato dei suoi requisiti essenziali (cfr. Cass. 3007/1992).

Alla luce di tali principi giurisprudenziali, pertanto, nella ipotesi come quella di specie in cui è già iniziata l'esecuzione, presupposti necessari perché possa essere riconosciuto un interesse in capo al debitore ad agire ex art. 615 cpc sono le circostanze che nelle more del procedimento esecutivo siano sopravvenuti fatti che abbiano determinato il venire meno della provvisoria esecutorietà del DI ovvero che ricorrano elementi da cui dedurre la inesistenza giuridica del titolo.

In realtà, dalla documentazione in atti non emerge alcuno di questi presupposti, essendosi la Essedi Studio limitata ad eccepire la carenza di legittimazione ad agire in sede monitoria e a chiedere l'accertamento negativo dell'esistenza del credito preteso da Andreon Arredamenti Srl, senza addurre, a sostegno della domanda, fatti sopravvenuti alla concessione della provvisoria esecutorietà ovvero elementi da cui dedurre la inesistenza del titolo.

È evidente, quindi, che in mancanza dei presupposti di cui sopra, allo stato, non sussiste alcun interesse in capo al debitore a proporre opposizione ex art. 615 cpc, potendo essere il suo diritto già interamente soddisfatto a seguito della pronuncia in sede di opposizione alla ingiunzione.

Dall'inammissibilità della opposizione consegue il rigetto della domanda ex art. 96 cpc. e di ogni altra domanda volta al risarcimento del danno.

Deve essere, inoltre, rigettata la domanda ex art. 96 cpc svolta da parte della convenuta Andreon Arredamenti Srl, non avendo provato né, tanto meno, allegato il pregiudizio subito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex DM 140/2012, tenuto conto del valore della causa e della mancanza di istruttoria.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta la opposizione in quanto inammissibile;
- Rigetta le domande ex art. 96 cpc e di risarcimento del danno;
- Condanna Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. Sas al pagamento in favore di Andreon Arredamenti Srl e Andreon Francesco delle spese di lite che liquida in € 1.715,00 per competenze del difensore, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Treviso, il 22 aprile 2013.

IL CANCELLIERE
Serena BACCOLIN

Il Giudice



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO

8/5/13

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Serena BACCOLIN